

Data 22 maggio 2017

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2017
Scadenza versamento acconto (16/06/2017)**Avviso**

Il **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2017. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate.

Aliquote e detrazioni d'imposta

| Tipologia | Aliquota/detrazione |
|---|---------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,40% |
| Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi risieda anagraficamente, che vi dimori abitualmente e che appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente, purchè venga presentata apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU | 0,76% |
| Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10) | 0,76% |
| Aree edificabili | 0,96% |
| Tutti gli altri immobili | 0,96% |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze | € 200,00 |

Entro il 16 dicembre 2017 dovrà essere versato il saldo dovuto per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l'anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.

Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7 e le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "*beni merce*"), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- i terreni agricoli ricadenti nei comuni indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli, ovunque ubicati nel territorio nazionale, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune **C781**:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.

Disposizioni speciali anno 2017

Ai sensi degli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, **ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa** nei Comuni indicati nell'allegato 2 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) si applica, a decorrere dal 26 ottobre 2016 e sino al 31/12/2017, la **sospensione** dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 febbraio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.civitelladeltronto.te.it.

Il Funzionario Responsabile IMU
Dott. Germano Mignini